

## SCHEDA TECNICA

### NORME DI CARATTERE GENERALE

<b>DESCRIZIONE POLIZZA</b>	Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti
<b>A CHI E' DESTINATA</b>	<p>E' destinata esclusivamente a figure giuridiche operanti nei seguenti settori :</p> <p><b>Cooperazione sociale</b> Gestione di servizi socio sanitari ed educativi o di attività finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse tra cui, a titolo non limitativo, attività industriali, commerciali e di servizi.</p> <p><b>Associazione di tipo A (parametro di calcolo premio il numero di iscritti, soci e/o volontari)</b> Organismo che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti al fine di svolgere attività di volontariato, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà oppure associazione riconosciuta, non riconosciuta, movimento, gruppo costituito al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro. A titolo esemplificativo e non limitativo associazioni socio-educative, culturali, sportive, ambientali, di pubblica utilità ed organizzazioni non governative (ong).</p> <p><b>Associazione di tipo B (parametro di calcolo del premio il fatturato)</b> Organismo che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti al fine di svolgere attività di volontariato, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà oppure associazione riconosciuta, non riconosciuta, movimento, gruppo costituito al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro. A titolo esemplificativo e non limitativo associazioni socio-educative, culturali, sportive, ambientali, di pubblica utilità ed organizzazioni non governative (ong).</p> <p><b>Aziende artigianali / commerciali anche in forma cooperativa o associativa</b> Produzione, installazione, riparazione, manutenzione di beni strumentali o di consumo. Attività commerciali per la vendita di merci nonché i depositi commerciali ed in generale ogni attività di vendita o commercializzazione di prodotti all'ingrosso o al dettaglio. Distribuzione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande anche di propria produzione.</p> <p><b>Botteghe del mondo</b> Punti vendita al dettaglio dei prodotti del commercio equo e solidale (alimentari ed oggetti di artigianato) gestiti da Associazioni o Cooperative senza fine di lucro. Oltre alla vendita dei prodotti, le Botteghe del mondo propongono anche iniziative socio-culturali.</p>
<b>DURATA DELLA POLIZZA</b>	<p>La polizza può essere emessa per una durata minima di un anno e massima di dieci anni più eventuale rateo con tacito rinnovo alla scadenza.</p> <p>Non è consentita l'emissione di polizze temporanee, salvo preventiva autorizzazione della Direzione.</p> <p>Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale il Contraente ha facoltà di rinunciare</p>

	al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di cinque anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il Contraente riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale.
<b>EFFETTO E SCADENZA</b>	Il contratto fa effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24 del giorno in cui scade la durata annuale e/o temporanea ove il contratto sia stato emesso con durata inferiore ad un anno .
<b>PAGAMENTO DEL PREMIO</b>	Il versamento del premio, in base al disposto del C.C. ( Art.1901 ) , è fondamentale per la validità del contratto ; il mancato pagamento del premio può comportare la sospensione e/o l'annullamento dell'efficacia del contratto
<b>PREMIO MINIMO</b>	In nessun caso il PREMIO MINIMO ANNUO di polizza potrà essere inferiore:  Ad Euro 250,00 lordi (Cooperazione Sociale e Associazione di tipo B) Al premio corrispondente a nr. 100 iscritti/soci/volontari (Associazione di tipo A) Al premio corrispondente a nr. 5 addetti (Aziende artigianali/commerciali) Al premio corrispondente a nr. 1 bottega (Botteghe del mondo)
<b>FRAZIONAMENTO DEL PREMIO</b>	E' ammesso il frazionamento semestrale purché il premio di rata non sia inferiore ad euro 200,00 imponibili
<b>CAUSE DI CESSAZIONE, DECADENZA, VARIAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E' possibile annullare il contratto mediante raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale .</li> <li>- In caso di contratto poliennale è possibile annullare senza oneri e/o penali aggiuntive il contratto stesso inviando raccomandata nei termini sopra stabiliti .</li> <li>- Il mancato pagamento del premio può comportare la sospensione e/o risoluzione del contratto Art. 1901 cc ) .</li> <li>- Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60 ° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni .</li> <li>- Poiché le condizioni assicurative e di premio sono stabilite in base ad una precisa tipologia di attività / categoria di rischio , tutte le variazioni che comportano un aumento e/o diminuzione del rischio stesso devono essere comunicate e sono soggette alle seguenti previsioni :</li> </ul> <p>aumento del rischio ( Art. 1898 cc ) – la mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto;</p> <p>diminuzione del rischio ( Art. 1897 cc ) – l'assicuratore è obbligato a ridurre il premio del contratto ed a rinunciare al relativo diritto di recesso</p>
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</b>	In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, per iscritto, all'intermediario del contratto oppure alla Società entro i termini e le modalità indicate in polizza.
<b>IMPOSTE ASSICURATIVE</b>	I premi assicurativi sono soggetti al versamento delle imposte di legge.
<b>LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE</b>	Il contratto è soggetto alla legge italiana. In caso di controversia è competente il foro di residenza o del domicilio elettivo dell'Assicurato.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/ O

<b>SCOPO DELL'ASSICURAZIONE</b>	<p>L'assicurazione responsabilità civile protegge il patrimonio di un'azienda ( beni mobiliari e immobiliari, impianti macchinari , merci etc. ) dalle pretese di risarcimento avanzate da un soggetto ( persona fisica o giuridica ) che ha subito un danno per fatto da essa commesso .</p> <p>Art. 2043 Codice Civile: qualunque fatto che cagioni ad altri (soggetto terzo) un danno ingiusto, obbliga colui (Assicurato) che ha commesso il fatto a risarcire il danno.</p> <p>Tale obbligo risarcitorio è applicabile anche nel caso questi soggetti, in qualità di datori di lavoro, siano responsabili di un infortunio subito sul lavoro da un loro dipendente. Se ritenuto responsabile dell'infortunio, l'INAIL ha piena facoltà di rivalsa sul datore di lavoro per gli importi di capitale e/o rendita erogati al dipendente e/o agli eredi in relazione alle conseguenze invalidanti dell'infortunio.</p>		
<b>COSA È COPERTO</b>	<p>Sono coperti i danni cagionati / provocati ad un soggetto terzo con colpa (anche grave) durante lo svolgimento della propria attività.</p> <p>L'assicurazione responsabilità civile opera per fatti/ atti compiuti con colpa (comportamento involontario / contro l'intenzione) mentre sono esclusi gli atti e/o fatti compiuti con dolo (comportamento volontario / con intenzione) .</p>		
<b>TIPOLOGIA DI DANNO GARANTITO</b>	<p><u>Responsabilità civile verso terzi ( RCT )</u> sono garantiti i danni provocati a persone ( morte e lesioni corporali ) e/o a beni tangibili ( danneggiamenti di cose e/o animali )</p> <p><u>Responsabilità civile verso operai ( RCO )</u> sono garantiti gli infortuni sul lavoro ( morte e lesioni corporali ) subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro subordinato e parasubordinato per cui è obbligatorio il versamento dei contributi INAIL.</p> <p>La garanzia RCO può essere attivata esclusivamente in combinazione con la garanzia RCT</p>		
<b>MASSIMALE</b>	<p>Rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro.</p> <p>Per alcune estensioni di garanzia sono previsti dei limiti di risarcimento inferiori al massimale: detti limiti sono da intendersi compresi nel massimale e non in aggiunta ad esso</p>		
<b>COSA COMPRENDE</b>	<b>GARANZIA</b>	<b>LIMITE DI RISARCIMENTO euro</b>	<b>FRANCHIGIA /SCOPERTO euro</b>
	Responsabilità civile verso terzi	Il massimale	250,00 danni a cose
	Responsabilità civile verso operai	Il massimale	2.600,00
	<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI</b>		
	Malattie professionali	Il massimale	
	Responsabilità civile della committenza	Il massimale	250,00 danni a cose
	Committenza veicoli	Il massimale	250,00 danni a cose
	Danni da incendio, esplosione e scoppio	150.000,00 solo danni a cose	Scoperto 10 % con il minimo di 500,00 danni a

# Responsabilità Civile per l'Economia Solidale



## L'ASSICURAZIONE, LIMITI, FRANCHIGIE / SCOPERTI

		cose
Atti violenti, rapine e aggressioni	Il massimale	250,00 danni a cose
Proprietà e /o conduzione di fabbricati	100.000,00 solo danni a cose	250,00 danni a cose
Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio	50.000,00 SOLO danni a cose	250,00 danni a cose
Dipendenti lavoratori parasubordinati	150.000,00 solo danni a cose	250,00 danni a cose
Segnaletica mancante o insufficiente	Il massimale	250,00 danni a cose
DANNI DANNI A COSE IN CONSEGNA, CUSTODIA, DETENUTE A QUALSIASI TITOLO O DESTINAZIONE	150.000,00 solo danni a cose	250,00 danni a cose
DANNI A COSE IN CONSEGNA, CUSTODIA, DETENUTE A QUALSIASI TITOLO O DESTINAZIONE (ai sensi art 1783,1784, 1785 bis, 1786 c.c)	10.000,00 SOLO danni a cose	250,00 danni a cose
Danni a cose sollevate, scaricate o movimentate	100.000,00 solo danni a cose	scoperto 10 % con il minimo di 1.500,00 danni a cose
Danni a mezzi durante operazioni di carico e scarico	100.000,00 solo danni a cose	250,00 danni a cose
Danni ad attrezzature prese a noleggio	50.000,00 solo danni a cose	250,00 danni a cose
Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività	100.000,00 solo danni a cose	250,00 danni a cose
Danni a condutture ed impianti sotterranei	100.000,00 solo danni a cose	250,00 danni a cose
Danni da cedimento o franamento del terreno	100.000,00 solo danni a cose	scoperto 10 % con il minimo di 1.500,00 danni a cose
Danni da interruzione o sospensione attività	150.000,00 solo danni a cose	250,00 danni a cose
Operazioni di consegna, prelievo, prove, collaudo, installazione, montaggio e smontaggio di cose presso terzi	100.000,00 solo danni a cose	250,00 danni a cose
Somministrazione cibi e bevande	Il massimale	250,00 danni a cose
Servizi sanitari. attività riabilitative, promozionali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale	Il massimale	250,00 danni a cose
Insegne e cartelli	Il massimale	250,00 danni a cose
Officine, falegnamerie, laboratori, depositi di carburante	Il massimale	250,00 danni a cose
Carrelli elevatori e mezzi meccanici in genere	Il massimale	250,00 danni a



			cose
	Guardiani e cani da guardia	Il massimale	250,00 danni a cose
	Animali	Il massimale	250,00 danni a cose
	Servizio di pulizia e servizio antiincendio nei locali dell'assicurato	Il massimale	250,00 danni a cose
	Errato trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003	50.000,00	250,00 danni a cose
	Danni da inquinamento accidentale	100.000,00 solo danni a cose	scoperto 10 % con il minimo di 1.500,00 danni a cose
	Danni da furto	50.000,00 solo danni a cose	250,00 danni a cose
	Smercio	Il massimale	250,00 danni a cose
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI (OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)</b>			
	Erogazione di prestazione di carattere medico/sanitario	Il massimale	250,00 danni a cose
	Massaggiatori e operatori di discipline olistiche	Il massimale	250,00 danni a cose
	Guide ambientali, escursionistiche e turistiche	Il massimale	250,00 danni a cose
	Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma limitatamente alle attività previste dal dm n. 37 22/01/2008 (ex legge n.46/1990)	100.000,00 solo danni a cose	scoperto 10 % con il minimo di 500,00
	Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma per attività non previste dal dm 37 / 2008	100.000,00 solo danni a cose	scoperto 10 % con il minimo di 500,00
	Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori	50.000,00 danni a cose	250,00 danni a cose
<b>VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE</b>	<p><u>L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)</u> vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo. Relativamente ai danni verificatisi negli USA, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e con l'applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro di euro 2.500,00. Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da Società siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di USA, Canada e Messico.</p> <p><u>L'assicurazione Responsabilità Civile verso Operai (RCO)</u> vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.</p>		
<b>COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE ( PRINCIPALI ESCLUSIONI )</b>	<p>L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni</li> </ul>		

di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.
- da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo;

## MASSIMALI ASSICURABILI

L'emissione della polizza è consentita in autonomia Intermediario con le seguenti combinazioni :

RCT 1.500.000 - RCO 1.500.000  
 RCT 3.000.000 - RCO 1.500.000  
 RCT 3.000.000 - RCO 3.000.000

## PREMIO DI ASSICURAZIONE E RELATIVI PARAMETRI DI CALCOLO

Il premio è stabilito in funzione della tipologia di attività esercitata e del massimale assicurato , ed è calcolato mediante un moltiplicatore espresso in tasso ( promille ) sul fatturato o mediante applicazione di un premio in cifra fissa a seconda del parametro tariffario . Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto .

Parametri :

- Settore Cooperazione Sociale: **il fatturato**
- Settore Associazione di tipo A ) : **il numero di iscritti, soci e/o volontari**
- Settore Associazione di tipo B ) : **il fatturato**
- Settore Aziende artigianali / commerciali anche in forma cooperativa o associativa : **il numero di addetti**
- Settore botteghe del mondo : **il numero di botteghe**

Relativamente ai settori :

- Cooperazione Sociale:
- Associazione di tipo A ) :
- Associazione di tipo B )

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene pertanto anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio contenuto in polizza, che deve intendersi come premio minimo annuo, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

## REGOLAZIONE DEL PREMIO

Relativamente al settore Aziende artigianali / commerciali anche in forma cooperativa o associativa :

il premio è calcolato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente /Assicurato ed indicato nella Scheda di polizza.

Qualora il numero di cui sopra dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo al momento del sinistro.

Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di premio nel corso dell'annualità .

In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il Contraente / Assicurato s'impegna a dichiarare alla Società il numero effettivo degli addetti ; sulla base di tale dichiarazione il premio di rinnovo viene modificato di conseguenza.